



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sez. Penale, composta dai

Sigg.

- 1) Dott. Pietro Antonio SIRENA Presidente
2) " Palma TALERICO Consigliere
3) " Maria Vittoria MARCHIANO' Consigliere

Con l'intervento del P.M. rappresentato dal Dott. Massimo LIA e con l'assistenza del segretario sottoscritto Giuseppe FEMIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

Guido Vincenzo, nato il 16.3.1956 a Corigliano Calabro, ivi residente alla Via degli Albanesi III^ Traversa n. 1 o n. 4/A

-Libero presente-

IMPUTATO

Dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 468 del C.P., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, contraffaceva, ovvero faceva uso, dei sottoindicati sigilli di enti Pubblici e pubblici uffici:

timbro tondo della Guardia di Finanza - posto n. 476; timbro con dicitura " il responsabile (Giovanni Saullo)", timbro tondo della dogana di Crotone - Cassa Riscossioni; timbro riportante la dici-

N.616/09 Reg.Sent.

N. 536/08 Reg. Gen.

SENTENZA

In data 11.6.09

depositata in cancelleria il 24 GIU. 2009

IL CANCELLIERE

Handwritten signature of the clerk

il ...

Compilata scheda IL CANCELLIERE

il ... redatto estratto esecutivo

IL CANCELLIERE

Recupero crediti

n.

del

tura " la presente carta di circolazione è stata lasciata in data _____"; timbro del comune di Rossano - servizi demografici; timbro "Il Direttore"; timbro riportante "Prot. N. _____ timbro apposto in data _____"; timbro riportante "1998 revisione regolare CS 01 il Funzionario MCTC"; dei quali aveva la responsabilità ed il possesso, detenendoli tutti (unitamente ad altri 12 timbri con dicitura estere in lingua presumibilmente tedesca) all'interno di un mobiletto sito nel locale destinato ad uso ufficio della propria officina meccanica ove *era* altresì riposto un tampone inchiostroato.

Fatto accertato in Corigliano Cal. il 22.2.2001

APPELLANTE

Avverso la sentenza del 12.10.2007 del Tribunale di Rossano, in composizione monocratica con la quale visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiarava Guido Vincenzo colpevole del reato previsto e punito dall'art. 648 comma II c.p., così riqualificata l'originaria imputazione e concesse le attenuanti generiche lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

Pena sospesa:

disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

CONCLUSIONI


Le parti hanno così concluso:

IL P.G.: per la conferma della sentenza.

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO: per l'accoglimento dei motivi di appello e rinnovazione delle istruttorie dibattimentali per ^Wescissione testi.

IL P.G. si oppone alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale poiché non è richiesta nei motivi di appello.

Il difensore insiste.



motivi della decisione

Con sentenza del 12 ottobre 2007, il Tribunale di Rossano dichiarò GUIDO Vincenzo responsabile del reato di ricettazione di pubblici sigilli, così modificata l'originaria imputazione di contraffazione e uso degli stessi, e - con la concessione delle attenuanti generiche - lo condannò alla pena di otto mesi di reclusione e di 200 euro di multa.

Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato ha proposto appello deducendo:

a) violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli articoli 468 e 493 c.p.p.

Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato ad affermare la responsabilità penale del GUIDO, il quale aveva dichiarato che la busta con i timbri gli era stata affidata da un suo conoscente, tale Lavorato Giuseppe, la cui testimonianza era stata prima ammessa e poi erroneamente revocata dal giudice di primo grado, per carenza dei dati di individuazione e ciò malgrado la suddetta persona fosse "un soggetto di interesse operativo che aveva subito custodia cautelare, per cui era noto agli organi investigativi".

Inoltre, sempre secondo l'appellante, poiché egli aveva insistito nell'esame del GUIDO, il quale era contumace, avrebbe dovuto essergli notificata la rituale citazione, che invece era stata omessa.

b) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'articolo 192 c.p.p. Violazione del diritto di difesa. Mancanza di motivazione desunta dal testo del provvedimento impugnato circa la prova della commissione del fatto-reato, desunta dalla deposizione del pubblico ufficiale.

Sempre secondo la tesi difensiva, il maresciallo Cosenza, che si era recato nell'officina dell'imputato, rinvenendo il borsello con i timbri falsi, "non espletava altre indagini, né curava qualche altro approfondimento sulla provenienza dei timbri, sebbene il GUIDO avesse indicato" che quegli oggetti erano di Lavorato Giuseppe, il quale era "un soggetto di interesse operativo che aveva subito custodia cautelare e che era noto agli Organi investigativi".

c) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'articolo 521 c.p.p. Violazione del diritto di difesa. Mancanza di motivazione desunta dal testo del provvedimento impugnato circa la diversa valutazione del fatto reato.

Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe potuto condannare il GUIDO per il delitto di ricettazione, modificando la rubrica dal delitto di cui all'articolo 468 C.P. in quella di cui all'articolo 648 dello stesso codice, trattandosi di un fatto completamente diverso, sul quale l'imputato non si era difeso.

d) Violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'articolo 36 c.p.p.

Sarebbe, infine, erroneo - sempre secondo l'appellante - il provvedimento con cui il giudice di primo grado lo aveva sostituito con un difensore di ufficio, sol perché non si era presentato all'udienza dibattimentale alle 13, orario fissato in una precedente ordinanza.

Il giudice, inoltre, avrebbe dovuto astenersi, dopo al sua denuncia al Consiglio dell'ordine degli avvocati.

All'udienza odierna l'imputato si è presentato, ma non ha reso alcuna dichiarazione.

Il pubblico ministero e il difensore del GUIDO hanno formulato le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe.

Quanto sopra premesso si osserva che è fondato il motivo di appello di cui alla lettera c), con cui l'appellante lamenta la violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p., e che è assorbente rispetto alle altre censure.

A tal fine va, anzitutto, precisato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, "la verifica del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, sostanzialistico e non meramente formalistico, deve essere condotta in funzione della finalità di tutela del diritto di difesa dell'imputato, così che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora nella fattispecie concreta - esposta nel capo di imputazione e che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da provocare uno

PA meno

stravolgimento dell'originaria contestazione e, d'altro canto, emerga dagli atti che su di essa l'imputato non abbia avuto modo di difendersi" (Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 1997, Biondino G. e altri, RV 210991; conformi; RV 213645; RV 213648; RV 213776; RV 226796; RV 229756; RV 228042; RV 233257; RV 236099; RV 239866).

Ciò posto, si osserva che all'imputato era stato contestato il delitto di cui all'articolo 468 C.P., per avere contraffatto o fatto uso di alcuni sigilli di enti pubblici; mentre il Tribunale - dopo avere rilevato che "nel corso della istruttoria dibattimentale non era emersa la prova relativa alla attribuibilità della condotta di contraffazione o dell'uso dei timbri a carico dell'imputato" - lo ha condannato per il delitto di ricettazione di quegli oggetti.

Senonché gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione sono profondamente diversi da quelli previsti per il delitto di contraffazione e uso di sigilli pubblici e, non essendo quindi contenuti nell'originario capo di imputazione, non sono stati mai contestati all'imputato; né il GUIDO - contumace nel primo grado del giudizio - si è difeso in ordine alle accuse conseguenti alla attribuzione del delitto punito dall'articolo 648 C.P.

Così l'imputato ha subito una condanna per un fatto che si trova rispetto a quello a lui contestato in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati gli elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa descritta nel capo di imputazione.

Dunque, si è verificata una violazione della correlazione tra l'imputazione e la sentenza, cui consegue, ai sensi del combinato disposto degli articoli 522 e 604 c.p.p., la nullità del provvedimento decisorio e la trasmissione degli atti al primo giudice.

P.Q.M.

Visti gli articoli 521, 522 e 604 c.p.p.; dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Rossano del 12 ottobre 2007, appellata da GUIDO Vincenzo e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al primo giudice.

Così deliberato in camera di consiglio, l'11 giugno 2009.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Pietro Q. Menna

IL CAPODI SEGRETO
S. Menna